

**COMMISSIONE SPECIALE
CASE AI LAVORATORI AGRICOLI**

I.

SEDUTA DI MARTEDÌ 13 DICEMBRE 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BELOTTI

INDICE

	PAG.
Proposte di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
ZANIBELLI ed altri e FOGLIAZZA ed altri: Norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli (<i>Modificate dal Senato</i>) (82-945-B)	1
PRESIDENTE	1, 3, 5, 6, 8
PAVAN, <i>Relatore</i>	1, 6, 8
RICCA	3, 8
FOGLIAZZA	3
ZANIBELLI	4, 8
BETTOLI	5
MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	5, 8
 Votazione segreta:	
PRESIDENTE	9

La seduta comincia alle 18,25.

**Discussione delle proposte di legge d'iniziativa
dei deputati Zanibelli ed altri e Fogliazza
ed altri: Norme per la costruzione di abi-
tazioni per i lavoratori agricoli (Modificate
dal Senato) (82-945-B).**

PRESIDENTE. Prima che la Commissione inizi la discussione delle proposte di legge all'ordine del giorno, è bene abbia conoscenza di una lettera che io ho ricevuto da parte del-

l'onorevole Camangi il quale, riferendosi alla sua proposta di legge per la nomina di una commissione d'inchiesta parlamentare sulle condizioni delle abitazioni della gente rurale, che è stata assegnata a questa stessa Commissione speciale, chiede che, dopo l'eventuale approvazione delle proposte di legge all'ordine del giorno, si prenda in esame la sua proposta.

Propongo alla Commissione di procedere in questa seduta all'approvazione delle modifiche apportate dal Senato alle due proposte di legge che figurano all'ordine del giorno e di prendere in esame, in una successiva seduta, la proposta di legge Camangi.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Onorevoli colleghi, l'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Zanibelli ed altri e Fogliazza ed altri:

« Norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli » (82-945-B), approvate dalla Camera nella seduta del 25 maggio 1960 e modificate dal Senato nella seduta del 29 novembre 1960.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Pavan.

PAVAN, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il Senato, nel prendere in esame le due proposte di legge nel testo unificato già approvato dalla Camera, ha apportato alcune modifiche, in parte correttive e in parte aggiuntive. Sono

correttive quelle apportate agli articoli 3, 4, 5, relative alle modalità di finanziamento del piano di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti, e quelle all'articolo 11; sono aggiuntive quelle contenute nei tre nuovi articoli, attraverso i quali è meglio precisato non soltanto l'utilizzo degli stanziamenti, ma anche il movimento dei capitali e le agevolazioni per l'impiego delle somme.

L'articolo più importante emendato dal Senato è l'articolo 5; dal quale derivano gli emendamenti degli articoli 3 e 4. Mentre noi prevedevamo una spesa di 15 miliardi all'anno e per dieci anni, attraverso l'iscrizione della somma di 15 miliardi all'anno nel bilancio di previsione del Ministero dei lavori pubblici, il quale a sua volta avrebbe trovato la copertura a norma dell'articolo 21 del decreto-legge 17 gennaio 1959, n. 2, il Senato, d'accordo evidentemente con il Governo (Governo diverso da quello vigente il quale la Camera ha approvato la legge), prevede che l'esecuzione dei programmi venga finanziata attraverso l'accensione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, fino alla concorrenza di 20 miliardi annui, portando la somma globale, prevista in 150 miliardi dalla Camera, a 200 miliardi.

Poiché anche il Senato è del parere che queste somme vengano impiegate, oltre che per la costruzione di case nuove, anche per il risanamento, il riattamento e l'ampliamento di vecchie abitazioni già in possesso, a titolo di proprietà, di lavoratori agricoli dipendenti, debbo precisare agli onorevoli colleghi che, in effetti, non è che nell'importo globale della somma gli stanziamenti varino molto. E mi spiego in poche parole. Noi avevamo previsto 150 miliardi di spesa per nuove costruzioni. Però avevamo previsto anche la possibilità del rientro, in 25 anni, attraverso le vendite di alloggi, di altri 75 miliardi. In sostanza in 25 anni si metteva in moto una somma complessiva di 225 miliardi. Il Senato, d'accordo col Governo, ha modificato questo meccanismo. Ha ridotto, cioè, tutto il piano a 10 anni, eliminando il riutilizzo delle somme ricavate dalla vendita di alloggi e conglobando entro il termine dei 10 anni la spesa di 200 miliardi, che serve praticamente a riequilibrare il mancato rientro. Si è utilizzato in un minor spazio di tempo una somma non pari a quella da noi prevista in 25 anni: aumentata di 50 miliardi, in 10 anni, e minore di 25 miliardi rispetto a quella da noi approvata per 25 anni.

L'articolo 5, ancora, precisa che questi mutui vengono contratti dal Ministro del tesoro con il Consorzio di credito per le opere pub-

bliche e che il servizio di cassa praticamente si svolge, come avevamo detto noi, attraverso la Banca nazionale del lavoro.

È in seguito alla nuova formulazione dell'articolo 5 che il secondo comma dell'articolo 3 viene soppresso; in detto comma si stabiliva che all'inizio di ogni esercizio finanziario la somma di cui al primo comma dell'articolo 5 doveva essere versata presso la Banca nazionale del lavoro e che gli interessi maturati avrebbero concorso a costituire il fondo di cui all'articolo 5.

È pure in conseguenza dell'introduzione dell'articolo 5 che si è emendato l'articolo 4, introducendovi un comma dove si dice che l'amministrazione delle opere è affidata, oltre che agli istituti che avevamo previsto noi (cioè istituti autonomi case popolari e U.N.R. R.A.-Casas), anche agli Enti di riforma, ai Consorzi di bonifica (precisando « se sufficientemente attrezzati »), alle amministrazioni provinciali ed agli Enti Regione, qualora concorrono all'integrazione dei fondi. Poiché avevamo previsto che questi enti potevano concorrere ad integrare i fondi messi a disposizione dallo Stato, il Senato ha creduto opportuno prevedere anche questi enti fra gli enti appaltatori dei lavori.

Debbo dire sommessamente che per quanto riguarda gli Enti di Riforma ed i Consorzi di bonifica mantengo tutte le mie riserve, anche se viene precisato che essi devono essere « sufficientemente attrezzati »; ma non vale la pena, per una riserva di questo genere, a mio avviso, di emendare la legge e rinviarla al Senato, anche perché la dizione « se sufficientemente attrezzati » consente di meglio cautelarsi al riguardo in sede di regolamento.

Nell'articolo 11 noi avevamo previsto che le abitazioni potessero esser assegnate in proprietà o in locazione. Il Senato aggiunge e precisa: « in proprietà, a riscatto o in locazione, secondo la preferenza »; ma le opere di risanamento, riattamento o ampliamento « devono essere liquidate in riscatto ». Ed il Senato aggiunge pure che il riscatto viene calcolato al 50 per cento dell'opera e che viene pagato in 25 rate annuali se si tratta di nuove costruzioni e in non più di 10 rate annuali se si tratta di risanamento, riattamento o ampliamento. Per il resto, il testo dell'articolo è rimasto uguale.

Gli articoli 13, 14 e 15, aggiuntivi al nostro testo, parlano invece dell'esercizio dei mutui. Praticamente hanno fissato per legge una materia che noi presumevamo disciplinare nel regolamento. *Melius est abundare*, dice giu-

III LEGISLATURA — COMM. SPECIALE (CASE LAV. AGRICOLI) — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1960

stamente il proverbio, e quindi non ho molte osservazioni da fare.

All'articolo 13 viene detto che l'esercizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro e che saranno versati all'entrata del bilancio statale gli interessi maturati sulle somme depositate presso la Banca nazionale del lavoro; le somme ricavate dalla vendita degli alloggi; le somme ricavate dalla locazione delle abitazioni, detratto, per il fondo solito, il 25 per cento per la gestione e le manutenzioni.

All'articolo 14 è prevista l'agevolazione riguardante le operazioni di mutuo, in modo da esentare le operazioni stesse da imposte e tasse, compresa la quota di abbonamento di cui all'articolo 8 della legge 1919, convertita poi in quella del 1921.

All'articolo 15 è aggiunta l'autorizzazione al Ministro del tesoro a provvedere con propri decreti alle eventuali variazioni di bilancio. Mi pare una norma molto opportuna, giacché anche noi avevamo previsto che in un determinato numero di anni, specie in quelli dal terzo al settimo, ci sarebbe stato un maggior incremento di utilizzo delle somme. Evidentemente il Ministro del tesoro deve avere la possibilità, in base a queste variazioni, di apportare le necessarie ed opportune rettifiche al bilancio.

Detto questo, io volevo aggiungere — ma lo ha fatto il Presidente prima di me — che sarebbe bene che noi dessimo corso all'esame della proposta di legge Camangi per una inchiesta che credo necessaria, proprio per meglio applicare la legge che ci accingiamo a perfezionare.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

RICCA. Una brevissima constatazione, più che un'osservazione. Non è per richiamare problemi che noi avevamo sollevato in Aula, qui alla Camera, non è per ripetere qui ed avere qui la riprova di quanto vere fossero le nostre osservazioni, che noi oggi prendiamo atto dell'avvenuta modificazione dei sistemi di finanziamento, i quali per altro lasciano in noi tuttora alcune perplessità circa le garanzie definitive.

Noi siamo d'accordo che si deve giungere all'approvazione delle modifiche apportate dal Senato. Però dobbiamo far rilevare come queste modifiche dipendono da un inconveniente da noi indicato già in sede di discussione generale; e dall'eccessiva facilità con cui si erano accettate le proposte governative, le quali non garantivano l'applicazione della legge, prevedendo un meccanismo di finanziamento difettoso. Noi oggi approviamo una

nuova impostazione, ma facciamo altresì presente come su queste modifiche fossero state già formulate delle osservazioni. E vorremmo che questa nuova formula fosse corredata di garanzie sufficienti per quanto attiene ai rapporti fra Ministero interessato ed Ente finanziatore.

Un'altra osservazione che vorremmo fare si riferisce alle modifiche apportate dal Senato all'articolo 5 ed esattamente al secondo comma, dove si dice che « nei limiti dell'importo complessivo di 200 miliardi per l'intero decennio, gli importi non mutuati nei singoli esercizi potranno essere portati ad aumento dell'importo dei mutui di pertinenza degli esercizi successivi ». Ora, ci è stato detto che questa è la formula d'uso e che essa non implica una delega al Governo perché scelga tra l'investire o meno gli importi non mutuati. Noi vorremmo tuttavia che il Governo ci garantisse che queste somme non saranno, comunque, mai distratte dall'impiego per la costruzione di case per i lavoratori agricoli.

Un'altra questione che volevo sollevare e sulla quale mi sembra siamo tutti d'accordo, si riferisce ad una modificazione prevista dal secondo comma dell'articolo 4. Noi nella discussione delle proposte di legge avevamo escluso dagli Enti cui doveva essere affidata l'esecuzione delle opere, i Consorzi di bonifica e gli Enti di riforma. E le considerazioni in proposito erano state unanimemente fatte sulla base di un'esperienza ormai acquisita. Mi sembra che le stesse considerazioni siano oggi valide. Per impedire che una ripetizione del dibattito e un'ulteriore modificazione delle norme abbia a ritardare l'applicazione della legge, pensiamo di affidarci ad una raccomandazione al Governo, con un ordine del giorno, in modo che si segua un sistema preferenziale, sicché siano preferiti in prima istanza quegli enti che avevamo già incluso e figuravano nella formulazione primaria, e soltanto qualora questi enti non siano in grado di coprire tutte le disponibilità, possano essere ammessi anche gli Enti di riforma e consorzi di bonifica sempreché diano efficaci garanzie.

Queste sono le cose che noi vogliamo osservare, mentre preannunciamo il nostro voto favorevole alla proposta di legge.

FOGLIAZZA. Considerate le circostanze in cui questa discussione si svolge ritengo che i nostri interventi non possano che assumere quasi la forma di dichiarazioni di voto. Preannuncio quindi che noi voteremo a favore di questa proposta di legge perché la consideriamo un primo passo verso la soluzione del problema della casa che i lavoratori sollec-

III LEGISLATURA — COMM. SPECIALE (CASE LAV. AGRICOLI) — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1960

tano. Un primo passo, perché essa non risolve in modo radicale la esigenza di dare la casa a tutti i lavoratori dipendenti, braccianti e salariati. Avremmo voluto che questo primo passo fosse stato più lungo, come sarebbe stato possibile se la maggioranza parlamentare e il Governo si fossero mantenuti coerenti alla prima impostazione, quella cioè di incidere anche sulla proprietà terriera e sull'impresa agricola, togliendo ad esse una parte della rendita a favore di questa grande opera di risanamento sociale e civile. Tuttavia questo primo passo è il frutto della azione unitaria dei lavoratori e dei loro sindacati. Ciò dimostra che quando si riesce a superare pregiudiziali di ordine strettamente politico, è possibile trovare delle convergenze su problemi concreti e dare ad essi una soluzione che, anche se non completa, comunque serve ad aprire la porta a soluzioni indifferibili di problemi così importanti per le nostre campagne.

Come ha detto l'onorevole Ricca, noi desideriamo avere delle assicurazioni perché l'applicazione materiale della legge sia affidata con un criterio preferenziale. In proposito abbiamo presentato un ordine del giorno. Inoltre sollecitiamo il Governo a far sì che il regolamento sia emesso al più presto possibile in modo da dare quanto prima pratica attuazione alla legge.

ZANIBELLI. Riconosco anch'io che le circostanze in cui ci troviamo riducono necessariamente gli interventi nella discussione generale a mere dichiarazioni di voto. Per quanto mi riguarda, quindi, dichiaro che il mio gruppo voterà a favore di questa proposta di legge il cui testo, già approvato dalla Camera, è stato modificato dal Senato nella parte che riguarda il sistema di finanziamento. Noi siamo convinti che le modifiche apportate dal Senato, stante l'attuale situazione del mercato finanziario, possano rappresentare una garanzia. È auspicabile però che la situazione di mercato attuale continui e che non intervengano in futuro delle difficoltà per quanto riguarda il collocamento delle obbligazioni. Se questo avvenisse, penso che al momento opportuno noi dovremmo tenere gli occhi aperti perché non venga ostacolata l'applicazione di questa legge. Discutere se il testo del Senato sia migliore o peggiore di quello da noi predisposto, potrebbe portarci un po' lontano. Dagli atti del Senato, in modo particolare dall'interessante commento fatto dal senatore Bartoli — che coincide con alcune valutazioni espresse in altra sede dal Governatore attuale della Banca d'Italia — ho rilevato che risulta confermata la validità, fatta eccezione, semmai,

per il primo esercizio 1960-61, del finanziamento che era stato proposto in precedenza. Non si può dire che nel precedente sistema di finanziamento esistesse una lacuna tale da rendere impossibile l'attuazione del piano. Era sì, quello, un sistema che poteva rendere incerto il finanziamento per quanto si riferisce all'esercizio 1960-61, ma esso garantiva per il futuro. Ciò non avrebbe dovuto suscitare delle preoccupazioni, ma il Governo ha ritenuto di modificarlo anche per inserirsi in un sistema che si va adottando, come dimostra l'esempio del « Piano Verde ». È auspicabile che si riesca a dare attuazione al Piano e che il collocamento delle obbligazioni avvenga con relativa facilità, in modo che sia garantito il finanziamento nella misura massima prevista.

Per quanto riguarda la parte relativa all'impegno sugli esercizi successivi delle somme non mutate negli esercizi precedenti, debbo dire che la formula escogitata dal Senato può essere per noi della massima soddisfazione, benché in alcuni ambienti si dubiti che dal punto di vista tecnico di attuazione del programma si riesca a realizzare un investimento nella misura di 20 miliardi. Dal punto di vista pratico, se in precedenza potevamo dire che con le quote di rientro e con gli interessi destinati ad aumentare, il piano avrebbero potuto investire 200 miliardi in dieci anni, attualmente si tratta di 200 miliardi, senza i detti aumenti, di sicuro investimento in dieci anni, ciò che garantisce il raggiungimento dell'obiettivo di un sollecito risanamento dell'ambiente rurale, secondo quanto è stato auspicato sia in questa Commissione sia nel dibattito che sulla legge si è svolto in Aula.

Per tutte queste ragioni e per lo sforzo che lo Stato fa addossandosi l'onere relativo al pagamento degli interessi, che non gravano sugli eventuali assegnatari delle abitazioni, l'onere complessivo per l'estinzione dei mutui si aggira su circa 320 miliardi complessivi, tenendo conto delle spese e delle quote di ammortamento. Tutto questo non può che trovarci soddisfatti per lo sforzo che lo Stato fa in questa direzione.

Tanto più che è la prima volta che un finanziamento per questa finalità e per una categoria fino ad ora largamente dimenticata, viene compiuto dallo Stato. Perciò, mentre approviamo questa proposta di legge, facciamo voti perché si possa arrivare ad una sollecita emanazione del regolamento e perché non si perda tempo nella costituzione del Comitato centrale. Questo, appena sarà stato

III LEGISLATURA — COMM. SPECIALE (CASE LAV. AGRICOLI) — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1960

costituito, dovrà provvedere alla indicazione dei Comitati provinciali da costituirsi a scelta delle province nelle quali queste opere dovranno essere realizzate, affinché il programma vada in vigore con l'anno 1961. Sicché nel prossimo esercizio, particolarmente in coincidenza con le feste di fine d'anno, che troveranno purtroppo i lavoratori della terra in deprecabili condizioni di abitazione, si possano vedere delle realizzazioni, sia pure iniziali, di questo programma tanto atteso tra i lavoratori agricoli. Grande sarebbe la nostra soddisfazione di vederlo realizzato nel modo migliore, più ampio e più sollecito e col costo minore. Al perseguimento di questo obiettivo è stata orientata la nostra azione nel passato, come lo è anche oggi. Per quello che riguarda la realizzazione delle opere, poiché riteniamo che gli istituti autonomi delle case popolari e l'U.N.R.R.A.-Casas siano i più attrezzati in materia, e siano altresì quelli che possono realizzare questi investimenti con la massima sollecitudine, siamo del parere che i criteri fissati dalla legge debbano essere rispettati. Così pure siamo favorevoli, per quanto riguarda l'amministrazione delle opere, ai criteri di priorità indicati nella legge stessa. La casa ai lavoratori agricoli, ne siamo convinti, non solo favorirà l'educazione delle famiglie agricole e agevolerà il loro contatto col mondo, ma contribuirà ad arrestare anche l'esodo dalle campagne che sta diventando un fenomeno sempre più grave e penoso per la nostra agricoltura.

BETTOLI. In questo secondo esame della proposta di legge per le abitazioni dei lavoratori agricoli, a nome del gruppo socialista, e ad integrazione di quanto già detto dall'onorevole Ricca, debbo dire che se noi del nostro gruppo votiamo a favore, lo facciamo soprattutto per non ritardare ulteriormente il piano di costruzioni di case nelle campagne. Ma aggiungo che se avessimo dovuto veramente affrontare la discussione sugli emendamenti apportati dal Senato, li avremmo respinti, perché con la loro introduzione non si fa altro che continuare nel deprecato andazzo col quale si affrontano i problemi dell'agricoltura, e che consiste nel sollecitare centomila enti e centomila istituti a interessarsi di un medesimo problema. La politica del contagocce nelle campagne, sotto tutti gli aspetti, per noi, è il male principale della nostra agricoltura. Perciò avremmo preferito unificare, per renderli unitari il più possibile, gli interventi nelle campagne e avremmo voluto cominciare da questa proposta di legge,

adottando quel criterio unitario che ha già dato buoni risultati nella gestione di altri settori interessanti i lavoratori del nostro paese. Il Senato, invece, ha preferito un sistema diverso e peggiore, a nostro giudizio.

Pertanto, ripeto, noi non facciamo che rilievi formali al testo presentatoci dal Senato, per la semplice ragione che non vogliamo ritardare l'inizio dell'attuazione del piano di costruzioni di case nelle campagne per i braccianti e i salariati agricoli. Ma ci riserviamo nel futuro, soprattutto in base a quella che sarà l'esperienza — che secondo noi, con questo sistema di finanziamento e con questo sistema di gestione, presenterà fatalmente caratteristiche negative — di riproporre a tempo opportuno quello che è il nostro punto di vista, per una gestione e per un intervento che siano i più unitari possibili nei problemi dell'agricoltura, ed in particolare per il risanamento delle abitazioni dei lavoratori agricoli.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo prende atto con soddisfazione dei propositi espressi dai vari oratori che mi hanno preceduto, di approvare questa proposta di legge nel testo che è stato trasmesso dal Senato.

Per quanto attiene al primo comma dell'articolo 5, io posso qui rassicurare appieno l'onorevole Zanibelli. Il Governo ritiene che la situazione attuale del mercato finanziario offra larghe garanzie circa la possibilità di reperire i fondi necessari nel senso indicato, e si augura che questa possibilità permanga inalterata anche negli anni futuri. Il Governo non può naturalmente formulare impegni precisi in questo senso. Ritiene, comunque, che allo stato attuale delle cose, analizzando le condizioni del mercato, questa possibilità sia largamente assicurata.

Per quanto attiene al secondo comma dell'articolo 5, quel « potranno » non è che la formula d'uso ed implica che i fondi non utilizzati in un esercizio saranno senz'altro impegnati negli esercizi successivi.

Per quanto concerne il secondo comma dell'articolo 4 modificato dal Senato, quanto qui è stato detto dagli onorevoli Ricca, Fogliazza e Zanibelli trova il Governo consenziente, in quanto si tratta di una raccomandazione a carattere orientativo; ché se non fosse stato così, noi avremmo frustrato la intenzione espressa in proposito da un ramo del Parlamento sia pure con alcune condizioni: il Senato, di fatto, ha introdotto, a proposito de-

III LEGISLATURA — COMM. SPECIALE (CASE LAV. AGRICOLI) — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1960

gli Enti di Riforma e dei consorzi di bonifica la clausola « se sufficientemente attrezzati », e a proposito delle Amministrazioni provinciali e degli Enti regione la condizione « qualora concorrano all'integrazione dei fondi di cui all'ultima parte del successivo articolo 6 ».

Infine, per quanto riguarda il regolamento, posso assicurare che il Governo, da parte sua, farà il più sollecitamente possibile il suo dovere.

L'ultimo comma dell'articolo 2 prevede che il Comitato di attuazione abbia sei mesi a sua disposizione per proporre al Ministro per i lavori pubblici lo schema di regolamento per l'esecuzione della legge stessa. Noi ci auguriamo che il Comitato utilizzi non più e magari meno di questi sei mesi; poi si procederà alla emanazione del regolamento nel più breve tempo possibile. Non mi resta, quindi, che raccomandare agli onorevoli colleghi una sollecita approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Gli articoli 1 e 2 della proposta di legge non sono stati modificati.

All'articolo 3 il Senato ha apportato una modifica soppressiva al secondo comma.

Il secondo comma dell'articolo 3, difatti, nel testo approvato dalla Camera era il seguente:

« A tal fine il Ministro per i lavori pubblici versa all'inizio di ogni esercizio finanziario la somma di cui al primo comma dell'articolo 5. Gli interessi maturati su tali somme concorrono a costituire il fondo di cui all'articolo 5 ».

Il Senato lo ha soppresso.

Pongo in votazione la soppressione del secondo comma dell'articolo 3.

(È approvata).

Il Senato ha modificato il secondo comma dell'articolo 4, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« L'amministrazione delle opere stesse è affidata, con le stesse forme di cui al comma precedente, agli Istituti autonomi case popolari o all'U.N.R.R.A.-Casas », convertendolo nel testo seguente: « L'amministrazione delle opere stesse è affidata, con le stesse forme di cui al comma precedente, agli Istituti autonomi case popolari, all'U.N.R.R.A.-Casas, agli Enti di riforma e Consorzi di bonifica, se sufficientemente attrezzati, ed alle Ammi-

nistrazioni provinciali ed Enti Regione, qualora concorrano all'integrazione dei fondi, di cui all'ultima parte del successivo articolo 6 ».

PAVAN, *Relatore*. Proporrei alla Commissione di approvare questo comma così com'è, chiedendo, però, che sia data preferenza, nell'amministrazione delle opere, agli Istituti autonomi case popolari e all'U.N.R.R.A.-Casas.

PRESIDENTE. A questo proposito informo gli onorevoli colleghi che gli onorevoli Ricca e Fogliazza hanno presentato un ordine del giorno, invitando appunto il Governo a dare preferenza agli Istituti autonomi case popolari, all'U.N.R.R.A.-Casas, alle Amministrazioni provinciali ed agli Enti regionali.

Tale ordine del giorno è stato già illustrato dall'onorevole Ricca nel suo intervento; lo porrò in votazione successivamente all'approvazione delle modifiche apportate alla proposta di legge in esame.

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo del Senato, di cui ho dato lettura.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

« Per la esecuzione dei programmi di costruzione di cui alla presente legge sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, a partire dall'esercizio 1960-61 e per dieci anni, la somma di lire 15 miliardi annui.

A tale uopo saranno utilizzate le somme ricavate dalla vendita degli alloggi costruiti a totale carico dello Stato, a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

Le somme ricavate dalla locazione delle abitazioni costruite in base alla presente legge e gli interessi maturati sulle somme depositate presso la Banca nazionale del lavoro concorreranno ad incrementare gli stanziamenti di cui al primo comma del presente articolo.

Qualora per esigenze connesse alla realizzazione dei programmi fosse necessario, si potranno disporre per ciascuno esercizio delle anticipazioni di spesa sugli stanziamenti previsti per gli esercizi successivi.

Le somme ricavate dalla vendita degli alloggi costruiti in base alla presente legge, concorreranno ad incrementare gli stanziamenti di cui al primo comma del presente articolo e saranno impiegate per il risanamento, il riattamento e l'ampliamento di vecchie abitazioni già in possesso, a titolo di proprietà, di lavoratori agricoli dipendenti ».

III LEGISLATURA — COMM. SPECIALE (CASE LAV. AGRICOLI) — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1960

Il Senato lo ha così modificato:

« Per la esecuzione dei programmi di costruzione di cui alla presente legge, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre in ciascuno degli esercizi dal 1961-62 al 1970-1971, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto annuo di lire 20 miliardi, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a 20 anni.

Nei limiti dell'importo complessivo di 200 miliardi per l'intero decennio, gli importi non mutuati nei singoli esercizi potranno essere portati ad aumento dell'importo dei mutui di pertinenza degli esercizi successivi.

Entro i limiti della predetta spesa, i programmi di costruzione possono comportare anche il risanamento, il riattamento e l'ampliamento di vecchie abitazioni già in possesso, a titolo di proprietà, di lavoratori agricoli dipendenti.

I mutui di cui al presente articolo saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche, autorizzato alla concessione degli stessi mutui, e da approvarsi con decreti del Ministro medesimo».

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 non sono stati modificati.

La Camera aveva approvato l'articolo 11 nel seguente testo:

« Le abitazioni vengono assegnate in proprietà o in locazione, secondo la preferenza degli aventi titolo all'assegnazione.

Il prezzo di vendita dovrà essere calcolato sulla base del 50 per cento del valore dell'immobile o del riattamento, senza interessi, e potrà essere corrisposto in non più di 25 rate annuali in caso di nuove costruzioni e non più di 10 rate annuali nel caso di riattamenti.

La quota annua di affitto non dovrà superare il 60 per cento del valore della quota annua di riscatto venticinquennale corrispondente per lo stesso immobile.

Nel caso che il lavoratore assegnatario di un appartamento a riscatto sia in condizioni di doversi trasferire dalla località in cui risiede, può:

1°) trasferire l'alloggio ad un proprio ascendente o discendente o collaterale di

2° grado avente titolo all'assegnazione a norma della presente legge. Nel qual caso il subentrante mantiene nei confronti della gestione ogni obbligo e diritto e con atto di acquisto dall'assegnatario precedente subentra nella proprietà dell'immobile, corrispondendo un valore massimo del 40 per cento della quota di riscatto;

2°) rinunciare all'abitazione restituendola alla gestione che rimborserà il valore corrispondente alla differenza tra la quota di riscatto e la quota di affitto dell'appartamento.

Non è ammesso l'affitto a terzi, neppure se componenti dello stesso nucleo familiare, di un immobile che sia già stato assegnato a riscatto ad un lavoratore.

Nel caso di morte del titolare, la vedova, i figli o i familiari-eredi conviventi di qualsiasi grado subentrano nei diritti e negli obblighi dell'assegnatario ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Le abitazioni vengono assegnate in proprietà, a riscatto o in locazione, secondo la preferenza degli aventi titolo all'assegnazione.

Le opere di risanamento, riattamento o ampliamento di vecchie abitazioni già in possesso, a titolo di proprietà, di lavoratori agricoli dipendenti devono essere liquidate in riscatto.

Il prezzo di riscatto dovrà essere calcolato sulla base del 50 per cento del costo dell'immobile o dell'opera di risanamento, riattamento o ampliamento, senza interessi, e potrà essere corrisposto in non più di 25 rate annuali in caso di nuove costruzioni e non più di 10 rate annuali nel caso di risanamento, riattamento od ampliamento.

La quota annua di affitto non dovrà superare il 60 per cento del valore della quota annua di riscatto venticinquennale corrispondente per lo stesso immobile.

Nel caso che il lavoratore assegnatario di un appartamento a riscatto sia in condizioni di doversi trasferire dalla località in cui risiede, può:

1°) trasferire l'alloggio ad un proprio ascendente o discendente o collaterale di 2° grado avente titolo all'assegnazione a norma della presente legge. Nel qual caso il subentrante mantiene nei confronti della gestione ogni obbligo e diritto e con atto di acquisto dall'assegnatario precedente subentra nella proprietà dell'immobile, corrispondendo un valore massimo del 40 per cento della quota di riscatto;

III LEGISLATURA — COMM. SPECIALE (CASE LAV. AGRICOLI) — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1960

2°) rinunciare all'abitazione restituendola alla gestione che rimborserà il valore corrispondente alla differenza tra la quota di riscatto e la quota di affitto dell'appartamento.

Non è ammesso l'affitto a terzi, neppure se componenti dello stesso nucleo familiare, di un immobile che sia già stato assegnato a riscatto ad un lavoratore.

Nel caso di morte del titolare, la vedova, i figli o i familiari eredi conviventi di qualsiasi grado subentrano nei diritti e negli obblighi dell'assegnatario ».

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 12 non è stato modificato.

Do lettura degli articoli aggiuntivi 13, 14 e 15 introdotti dal Senato e, poiché ad essi non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione:

ART. 13.

Il servizio dei mutui di cui al precedente articolo 5 sarà assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'esercizio finanziario nel quale i mutui stessi saranno contratti. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Saranno versati all'entrata del bilancio statale:

gli interessi maturati sulle somme depositate presso la Banca nazionale del lavoro, al netto delle somme che, con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro, saranno devolute alle spese di funzionamento dei Comitati costituiti con la presente legge;

le somme ricavate dalla vendita degli alloggi;

le somme ricavate dalla locazione delle abitazioni, detratto il 25 per cento per le spese della gestione speciale degli enti di cui al precedente articolo 4 ivi comprese le spese di manutenzione e riparazione degli immobili.

(È approvato).

ART. 14.

Le operazioni di mutuo e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti sono esenti da ogni imposta e tassa, compresa la quota di abbonamento di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627,

convertito nella legge 14 aprile 1921, numero 488.

(È approvato).

ART. 15.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1961-62 al 1970-71, alle variazioni di bilancio connesse con l'applicazione della presente legge.

(È approvato).

Gli onorevoli Ricca e Fogliazza hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione speciale per l'esame delle proposte di legge n. 82 e n. 945-B, presentate dai deputati Fogliazza e Zanibelli e contenenti norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli, invita il Ministro dei lavori pubblici a seguire, nell'applicazione delle norme fissate dal secondo comma dell'articolo 4, una graduatoria preferenziale, così da stabilire una priorità per la realizzazione delle opere affidandole preferibilmente agli Istituti autonomi per le case popolari, all'U.N.R.R.A.-Casas ed alle Amministrazioni provinciali ed agli Enti regionali ».

ZANIBELLI. Nel testo dell'ordine del giorno Ricca si dice: « per la realizzazione delle opere », mentre nel secondo comma dell'articolo 4 modificato dal Senato è detto: « L'amministrazione delle opere »; proporrei quindi di modificare l'ordine del giorno Ricca in questo senso.

RICCA. Consento a modificare il mio ordine del giorno nel senso indicato dall'onorevole Zanibelli.

PAVAN, *Relatore*. Come relatore non ho alcuna difficoltà ad esprimere parere favorevole all'ordine del giorno degli onorevoli Ricca e Fogliazza; desidero solamente precisare che in pratica la preferenza è già diretta soprattutto agli Istituti autonomi case popolari ed all'U.N.R.R.A.-Casas.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno, ma, come ho già detto, si deve precisare che si tratta esclusivamente di amministrazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno degli onorevoli Ricca e Fogliazza, modificato dai proponenti nel senso proposto dall'onorevole Zanibelli ed accolto dal Governo.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta delle proposte di legge:

ZANIBELLI ed altri e FOGLIAZZA ed altri:
« Norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli » *(Modificate dal Senato)*
(82-945-B):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	33
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Armani, Barbi, Belotti, Bersani, Bettoli, Bianco, Bignardi, Borellini Gina, Busetto, Castellucci, Cervone, Cibotto, Curti Ivano, De Marzi Fernando, Fogliazza, Gatto Vincenzo, Germani, Maglietta, Magnani, Martoni, Montanari Silvano, Nanni, Patrini, Pavan, Pirastu, Principe, Repossi, Ricca, Sabatini, Scarscia, Scarpa, Truzzi e Zanibelli.

La seduta termina alle 19,20.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI